nali ad ogni singolo credente, formano soggetto di coscienza individuale, e diversificano anzi da individuo ad individuo secondo il diverso modo di sentire di ciascuno; esse quindi non costituiscono un fatto comune, un comune interesse del consorzio, e non possono per ciò stesso essere governate colla legge del numero. Oh perchè adunque un uomo di fede repubblicana ha da essere costretto a contribuire per le spese di un Governo che non è nelle sue convinzioni? La risposta è semplicissima: perchè in questo caso vi è un comune interesse, perchè interessa comunemente che un Governo legittimamente costituito, riconosciuto ed approvato dalla universalità dei cittadini abbia modo di esistere; in una parola, perchè in questo caso la maggioranza si considera come la più larga estrinsecazione della coscienza pubblica, e vuol essere rispettata. Ma nulla di simile può verificarsi in materia di religione. Per me dunque sta fermo che non vi è alcuna ragione che possa giustificare il procedimento di favore che s'intende seguire.

Quella specie d'estraterritorialità che si è voluta immaginare può dirsi che stia veramente nell'immaginazione. Io non discuto nè la forza nè l'estensione della massima, sebbene il potrei con l'autorità di valenti pubblicisti. Ammetto volentieri che l'inviato d'una potenza estera possa considerarsi come residente nel luogo del Governo che l'invia; questa finzione, sulla quale vi sarebbe molto a ridire, la capisco benissimo; ma il volere che un cittadino dello Stato non sia cittadino dello Stato, che un individuo il quale fa parte della nostra politica società, della nostra civile comunanza, non ne faccia parte, questo, signori, è ben più che fingere, questo è distruggere la realtà delle cose per fabbricare dei castelli in aria.

Si è detto che le potenze cattoliche sono interessate a che il sacerdozio sia libero nell'esercizio del suo ministero. E noi non diciamo altrimenti; ma non possiamo ammettere che sotto le modeste apparenze di un interesse, quasi direi, di famiglia, quale è quello della religione, venga a far capolino una questione internazionale. Qui non vi è materia di diritto delle genti: qui si tratta di regime interno e naturale che non può andar soggetto a relazioni diplomatiche, nè a stipulazioni di sorta. La libertà religiosa, come la politica, è patrimonio intangibile d'ogni generazione, la quale, come ha diritto di vivere in società e di perfezionarsi, ha pur quello di provvedere per mezzo del suo Governo a tutte le condizioni del suo sviluppo progressivo e del suo miglior essere.

Si è finalmente accennato ai concordati che possono esistere tra la Santa Sede ed i Governi esteri: ma nessuno ha mai sognato di toccare a questi concordati. Faccia pure il Papa la volontà sua, tratti coi Re e coi Principi nel modo che più gli piace, noi non ce ne diamo pensiero: abbia, se vuole, i suoi diplomatici, ma non pretenda che come tali siano pur riconosciuti dallo Stato. Lo Stato non riconosce e non può riconoscere diplomazia di chiesa: esso non fa il sagrestano. (Bravo! Benissimo! *a sinistra*): lo Stato intende a questo solo, che l'ordine cioè sia mantenuto, e rispettata ogni credenza. Questo è il dovere di tutti ed anche del Papa: egli non potrebbe trasgredirlo senza contraddire ai disegni di Dio, senza falsare quello stesso sentimento religioso, di cui è ministro. Tali sono le mie profonde convinzioni; ve le ho espresse francamente; voi apprezzatele come credete, ma non dimenticate che con questo progetto di legge, mentre si corre dietro ad una improvvida politica di conciliazione, si tende, senza volerlo, a fermare il moto della civiltà e del progresso. (*Benissimo! Bravo! — Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. Ora viene lo svolgimento degli emendamenti.

L'onorevole Crispi propone che l'articolo 7 sia così concepito:

« Nessun ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio uffizio, introdursi nel luogo in cui dimora il Sommo Pontefice o nel luogo in cui è radunato un Conclave, se non autorizzato dal Sommo Pontefice o da chi ne fa le veci, o presiede il Concilio ecumenico od il Conclave.

« Nel caso di reati commessi nei luoghi anzidetti, o di accusati di reati ivi rifugiati e non consegnati, l'autorità o forza pubblica potrà introdursi nei medesimi soltanto allorchè vi sia autorizzata con decreto motivato della sezione di accusa della Corte di appello sedente in Roma. »

Chiedo se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il deputato Crispi ha facoltà di svolgerla.

CRISPI. Dopo le dichiarazioni fatte nella tornata di sabato, dai ministri dell'interno e della giustizia, in verità non saprei d'onde incominciare per difendere il mio emendamento all'articolo 7 della legge che si discute. I ministri chieggono l'immunità assoluta pei palazzi apostolici senza neanche far distinzione tra il palazzo in cui risiede il Sommo Pontefice e quelli dai quali è assente; essi negano completamente all'autorità del paese di poter procedere nei palazzi stessi a quegli atti di giurisdizione che ogni sovranità nazionale deve esercitare ed ai quali non può rinunziare. Io chiedo tutto il contrario; ammetto per un'eccezione onde dare all'Europa prova della nostra buona volontà a garantire al Pontefice ed alla Santa Sede il libero esercizio del suo ministero spirituale), ammetto che l'autorità pubblica richieda preventivamente il permesso o al Sommo Pontefice o a chi ne fa le veci, o a colui che presiede il Concilio o il Conclave. Voglio però assolutamente che, quando questo permesso fosse negato, giustizia sia fatta egualmente.